



COMUNE DI CERRETO LAZIALE

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Giuseppe Garibaldi n. 11- 00020 Cerreto Laziale

Tel. 0774798032 – Fax 0774798562

P. IVA: 02146061003 – C.F.: 86002150588

e-mail: info@comunecerretolaziale.rm.it

e-mail certificata: comunecerretolaziale@pec.it

Prot. n. 833

ORDINANZA N. 15/2020

IL SINDACO

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;
- il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6”;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche contro il CORONAVIRUS”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge 23/02/2020 n. 6”;

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 recante “Ulteriori Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11/04/2020;

Viste:

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale;

Richiamato, in particolare, l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che: “*Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3 (misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci), è punito con la sanzione*

amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”;

Visto in particolare l'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 a norma del quale: *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;*

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del citato decreto legislativo a norma del quale: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

Precisato che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito delle misure di prevenzione e contenimento del rischio epidemiologico ed assume carattere strettamente proporzionale con detta finalità;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare ulteriori misure specifiche finalizzate al contenimento del contagio ed alla tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'applicazione delle seguenti misure specifiche:

Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, esclusivamente per esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, devono essere adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

DEMANDA

All'agente di Polizia Municipale ed alla forze dell'ordine il controllo e l'applicazione della presente ordinanza la cui violazione comporta l'applicazione delle misure previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito web del Comune e sulla bacheche.

La presente ordinanza cessa di produrre i propri effetti contestualmente al venir meno della situazione emergenziale

DISPONE altresì

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Cerreto Laziale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Gerano.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 21.04.2020



IL SINDACO
Avvocato Gina Panzi
Gina Panzi